



COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

Prot. nr. ...10028...

Caorso, li ...08.11.2007...

ORDINANZA N. 53/2007

IL SINDACO

VISTO il D.to L.vo 267/2000 denominato Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale 28.7.2004 n. 16;

VISTA la delibera di G.R. n. 1786 del 22.9.2003 volta a favorire tra l'altro la pesca denominata carp fishing nei tratti e con le modalità appositamente individuati dalle province e nel rispetto del periodo di divieto della specie;

VISTA l'Ordinanza del presidente della Provincia di Piacenza n. 155 del 17.7.2007 con la quale sono state istituite le zone per la pratica della pesca carp fishing;

CONSIDERATO che detta attività può apportare un incremento del flusso turistico nelle zone interessate da tale tipologia di pesca, anche in considerazione del fatto che tale attività prevede il pernottamento in loco per monitorare l'attività piscatoria;

VISTO l'art. 41 della L.R. n. 16/2004 che prevede tra l'altro la possibilità da parte dei comuni di autorizzare anche su aree pubbliche o private l'attività di pernottamento con tende o altri mezzi mobili;

RITENUTO, pertanto, individuare le seguenti zone per l'espletamento di detta attività, anche in considerazione del fatto che esse risultano a breve distanza servite da idonee strutture (servizi igienici, locali pubblici, ecc.);

ORDINA

1. di individuare le seguenti zone dove sarà consentito il pernottamento con tende e o altri mezzi mobili per l'espletamento del carp fishing ad esclusione del periodo compreso dal 15 maggio al 30 giugno di ogni anno:
 - loc. Roncarolo dalla foce del Torrente Nure per 1 km. a monte del torrente stesso e 2 km a valle (Fiume Po);
 - Torrente Chiavenna dal "Ponte della Ceramica" alla foce in Po ad esclusione della riva sinistra limitrofa alla Centrale Nucleare di Caorso e del tratto ricadente sul Comune di Monticelli d'Ongina;
2. di fare assoluto divieto di:
 - accamparsi nell'alveo attivo del torrente e/o fiume che va da sponda a sponda;
 - accamparsi in zone soggette al pericolo di piene improvvise e/o siano presenti cavi elettrici e/o altre situazioni di pericolo;
 - arrecare danni all'agricoltura nonché alla vegetazione spontanea;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo.L'inosservanza della presente sarà punita ai sensi di legge.
3. di dare atto che la presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute nuove esigenze o situazioni, nonché nel caso di inosservanza della stessa.
4. Il presente atto mantiene salvi tutti i diritti di terzi.
5. di inviare copia del presente atto a:
 - Amministrazione Provinciale di Piacenza;
 - Corpo Forestale dello Stato di Piacenza;
 - Albo Pretorio per la pubblicazione.

IL SINDACO
Fabio Cellari